



REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione



COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 60 del 9-7-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] con sede in Lizzanello alla [REDACTED]
[REDACTED]. Ricorso contro cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane

L'anno 2008 addì novi del mese di luglio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro	x	
Ignone Antonio - Esperto		x
Leone Cosimo – OO.SS.	x	
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL		x
Merchich Giovanni - Esperto	x	
Pellè Cosimo - Esperto		x
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	x	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	x	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

La Commissione Regionale per l'Artigianato

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;

Premesso che:

- Il Sig. [REDACTED], con sede in Lizzanello alla [REDACTED], sin dal 7.2.1990 dava inizio all'attività di pasticceria, rosticceria, gelateria e veniva iscritto all'Albo al n. [REDACTED];
- in data 23.9.1991 dava inizio anche all'attività di Pizzeria;
- in data 19.4.2004 il Comune di Lizzanello, rilasciava al Sig. [REDACTED], licenza per la somministrazione di generi di pasticceria, rosticceria, pizzeria, gelateria, prodotti nell'adiacente laboratorio, con l'aggiunta di somministrazione di sole bevande analcoliche, e veniva denunciata erroneamente l'attività di ristorazione in aggiunta a quella di pizzeria (attività realmente esercitata), così come riportato anche in visura camerale;
- in data 25.6.2004, la CPA di Lecce, contestava al Sig. [REDACTED] il possesso dei requisiti artigiani, in quanto svolgente attività commerciale di ristorazione, con termine di 30 gg per le controdeduzioni;
- in data 16.7.2004, il Sig. [REDACTED], presentava le controdeduzioni, specificando che nella unità locale adiacente al laboratorio, avveniva la somministrazione, offerto come ulteriore servizio, solo della propria produzione, ed allegava copia del libro corrispettivi, relativi al mese di maggio e giugno;
- in data 6.9.2004, la CPA di Lecce decideva di cancellare dall'Albo l'impresa del Sig. [REDACTED], a far data dal 19.4.2004, motivando *"che oltre all'attività di pasticceria, rosticceria, gelateria e pizzeria d'asporto, svolgeva anche attività di ristorazione con somministrazione, nei medesimi locali, in contrasto con il disposto di cui all'art. 3 della legge 443/85, atteso che dagli atti non si evince la natura strumentale ed accessoria dell'attività commerciale ed artigiana"*;
- la decisione veniva notificata al Sig. [REDACTED] con nota n. [REDACTED] del 7.9.2004 ed accusata in ricezione in data 15.9.2004;
- in data 6.11.2004, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione avverso tale decisione, assumendo: che l'attività "commerciale" non veniva svolta nello stesso locale, ma in locale adiacente; l'attività "commerciale" era accessoria rispetto all'attività artigianale, (al riguardo allega copia del registro corrispettivi); nel predetto locale viene somministrata solo la propria produzione, lamentando inoltre che la CPA, non aveva effettuato alcuna attività di riscontro sulla prevalenza artigiana, attraverso sopralluoghi o richieste di ulteriore documentazione;
- a seguito di riorganizzazione dell'Ufficio di Segreteria si rinveniva il predetto ricorso, rimasto inevaso, a seguito del quale l'Ufficio Osservatorio delle CRA e CC.PP.A., in data 17.4.2008, con nota n. 38/A/2830, chiedeva al Sig. [REDACTED], una dichiarazione d'interesse alla prosecuzione del ricorso medesimo;
- in data 13.5.2008, a mezzo fax, giungeva comunicazione del Sig. [REDACTED] con cui comunicava l'interesse alla prosecuzione del ricorso di che trattasi;



Ritenuto che

- la legge 443/85, all'art. 3, non preclude la possibilità per l'impresa artigiana, di svolgere anche la somministrazione di alimenti e bevande, purché questa sia strumentale ed accessoria all'attività principale;
- l'art. 32 del D.M. n. 375 del 4.8.88, prevede che negli esercizi della ristorazione rientrano ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie e esercizi simili;
- il Comune pertanto non poteva in nessun modo rilasciare certificazione più restrittiva;
- l'autorizzazione sanitaria rilasciata al Sig. [REDACTED] prevede l'esercizio dell'attività di somministrazione di generi di Pasticceria, rosticceria, pizzeria e gelateria prodotti nell'annesso laboratorio;
- come da acclarata giurisprudenza (Cass. Civ. n. 8320/2002 - 1345/2003 - 5980/2005), la strumentalità dell'attività secondaria rispetto a quella artigiana, viene valutata nel suo complesso e non scissa nelle sue varie componenti, sulla base della natura dell'attività prevalente, in questo caso l'attività artigiana, nonché da dottrina, la quale ritiene che la somministrazione dei propri prodotti ai tavolini, non fa perdere la qualifica di artigiano allo stesso produttore, risultando pienamente compatibile con l'esercizio dell'attività commerciale se questa, risulta strumentale ed accessoria;
- l'attività di somministrazione, per il periodo considerato - oggetto del ricorso - dagli atti in possesso di questa Commissione risulta strumentale e funzionalmente complementare rispetto all'attività artigiana di pizzeria, rosticceria, pasticceria e gelateria, in quanto trattasi di servizio aggiuntivo offerto alla propria clientela, con la possibilità di consumare al tavolino la propria produzione;
- la CPA di Lecce, non ha tenuto in nessun conto le prime note di cassa in uno alle controdeduzioni prodotte dal Sig. [REDACTED] in riferimento alla nota di contestazione dei requisiti artigiani;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

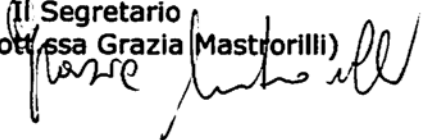
DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] corrente in Lizzanello alla [REDACTED] fermo restando l'iscrizione al Registro Imprese per l'attività secondaria e strumentale di somministrazione;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo;

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. 3 facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

